



CONDUTTORI CARRELLI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

MODULO GIURIDICO

INTERVENTO A CURA DI:
DOTT. MARCO MORONE - ATS MILANO - UOC PSAL

PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D. Lgs 09 aprile 2008 n°81 art. 3 comma 3 bis
- Decreto 13 aprile 2011
- Decreto 12 gennaio 2012
- Decreto 25 novembre 2013



PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO

D. LGS. 81/08

L'art. 3, comma 3-BIS

ha rinviato ad un apposito decreto interministeriale, l'applicazione delle norme in materia di **sicurezza e tutela della salute** e speleologico e i volontari dei Vigili del fuoco,

in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compreso i gruppi comunali, i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino di tali organizzazioni.



PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA SUL LAVORO

DECRETO 13 APRILE 2011

Definizioni

- Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile
- Formazione
- Informazione
- Addestramento
- Controllo sanitario



SICUREZZA DEI VOLONTARI

I volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore

fermo restando il **dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone**, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, **su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni**,

conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.

OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. Le organizzazioni curano che il volontario riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario,
2. **Le organizzazioni curano che il volontario, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.**



FORMAZIONE E

INFORMAZIONE

(art. 36 e 37)



i termini:

INFORMARE



FORMARE

fornire notizie utili o funzionali

*fornire, mediante un preciso metodo,
i requisiti necessari ad una
determinata attività*

**SIA L'INFORMARE CHE IL FORMARE SONO
IL RISULTATO DI UN'ATTIVITA' PROGETTUALE**

NORMATIVA

D.Lgs.81/08 art.37

• **Formazione dei lavoratori**

Il datore di lavoro si deve **assicurare** che ciascun lavoratore riceva una **formazione sufficiente ed adeguata**

in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle **conoscenze linguistiche**, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- **b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del**

FORMAZIONE

La **formazione** ed, ove previsto, l'**addestramento specifico** devono avvenire in occasione:

- a) del **trasferimento o cambiamento di mansioni**;
- b) della **introduzione di:**
 - **nuove attrezzature** di lavoro;
 - **nuove tecnologie**;
 - **nuove sostanze e preparati pericolosi**.

L'**addestramento** viene effettuato da persona esperta e **sul luogo di lavoro**.

- *L'addestramento avviene in occasione di utilizzo di attrezzature particolarmente rischiose (carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) e di rischi particolarmente rilevanti (MMC, utilizzo DPI, ecc.).*

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: D.LGS.81/08 ART.73

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché **per ogni attrezzatura** di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria **informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati**, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

D.LGS.81/08 ART.73

Comma 2:

Il datore di lavoro provvede altresì a **informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature** di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Comma 3:

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

ART. 73

Comma 4:




Il datore di lavoro provvede affinché i **lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo**

delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

2016年11月01日 星期二 13:47:18



RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE



RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE

La **Responsabilità Penale** è **PERSONALE** (art.27 della Costituzione), e viene fatta risalire al comportamento del soggetto incriminato. Potranno rispondere, personalmente, di **REATI** commessi nel campo della prevenzione coloro che agendo in singolo o in cooperazione con altri **cagionano ad altri lesioni da cui derivi una malattia nel corpo.**

La **Responsabilità Penale** viene espiata nei confronti della società con il **carcere** e/o il **pagamento di un'ammenda allo stato** (commutazione della pena in sanzione amministrativa).

La **Responsabilità Civile** è invece quella nei confronti della vittima o vittime del reato, e viene generalmente estinta con il **versamento di una somma** alla vittima stessa (se è

RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

RESPONSABILITÀ PENALE

La **Responsabilità Penale** assume il criterio di:

DOLO = VOLONTA' di arrecare danno.



Il **DOLO** è definito nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del **Codice Penale**:
"Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, (...)"

- Pertanto si ha Dolo quando vi è la volontà di arrecare danno o, secondo alcuni interpreti, anche la **sola consapevolezza di una situazione pericolosa che non si è provveduto ad**

RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

RESPONSABILITÀ PENALE

La **Responsabilità Penale** assume il criterio di:

COLPA = NON VI E' VOLONTA' di arrecare danno.



La **COLPA** è definita nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del **Codice Penale**: "*Il delitto è colposo o contro l'intenzione, (...)*"

- Pertanto si ha Colpa quando non vi è la volontà di arrecare danno.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

